



LICEO SCIENTIFICO STATALE - "ANTONIO VALLONE"-GALATINA
Prot. 0007255 del 11/10/2020
SICUR (Uscita)

A Studenti, Famiglie e Personale scolastico
Albo on line e sala Docenti on line

OGGETTO: Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologie diverse per alunni e personale scolastico. Circolare del Ministero della Salute n. 30847 del 24.09.2020

Il Ministero della Salute, con Circolare n. 30847 del 24.09.2020, ha fornito indicazioni in merito alla certificazione medica da produrre per la riammissione a scuola degli studenti e degli operatori scolastici, quando si verifichi un caso sospetto di infezione da Covid-19 in ambito scolastico o in ambito familiare.

Al fine di fornire alla comunità scolastica un quadro completo delle misure adottate preventivamente nell'Istituto si rammenta che, nel caso in cui l'alunno presenti a scuola, un aumento della temperatura superiore a 37,5 gradi o sintomatologia compatibile con Covid 19 (*tosse e dolori muscolari, mal di testa, brividi, affaticamento, mal di gola, raffreddore, nausea, vomito*) viene condotto in apposita aula dove, fornito di mascherina, attende l'arrivo dei genitori che avviseranno il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) il quale **richiede tempestivamente il test diagnostico** e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP) o al servizio preposto. Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico e se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Possono verificarsi 4 possibili casi che di seguito si descrivono

CASO N. 1: ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.

Per il rientro a scuola bisognerà attendere la guarigione che sarà attestata dall'effettuazione di n.2 tamponi negativi (*test di biologia molecolare*) a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, che permetteranno la conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità.

L'alunno o l'operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione.

CASO N. 2: ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO NEGATIVO AL TEST DIAGNOSTICO

Se il test diagnostico è negativo, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato con eventuale ripetizione del test e contestualmente l'opportunità dell'ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS o del MMG.

CASO N. 3: ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO ACCERTATO

Qualora un alunno (*o un operatore scolastico*) fosse convivente di un caso accertato, su valutazione del DdP, sarà considerato “contatto stretto” e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (*compagni di classe e operatori scolastici*) non necessitano di quarantena, salvo diversa disposizione da parte del Dipartimento di Prevenzione.

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico, accertata la conferma di avvenuta guarigione con l’effettuazione di due tamponi negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, predispone “Attestazione di nulla osta al rientro in comunità”.

CASO N. 4: PATOLOGIE DIVERSE DA COVID-19, CON TAMPONE NEGATIVO

Qualora un alunno (*o un operatore scolastico*) contragga **malattie diverse da COVID-19, con tampone negativo**, rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Si evidenzia che al di là della casistica sopra descritta, le vigenti disposizioni di legge (Cfr. Decreto del Ministro della Sanità del 15.12.1990) per la riammissione degli alunni in classe impongono la presentazione del certificato medico dopo cinque giorni di assenza per malattia.

LA DIRIGENTE